



Bruxelles, 5 luglio 2019  
(OR. en)

10425/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0107(COD)**

---

---

**TRANS 387  
CODEC 1241  
CH 34**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9361/19
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi – Orientamento generale

---

1. Il 13 maggio 2019 la Commissione ha adottato la proposta in oggetto. La Commissione ha avanzato la proposta sulla base della richiesta da parte della Germania, in data 11 maggio 2017, di ottenere l'autorizzazione dell'Unione a modificare il suo accordo con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di consentire operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri nelle regioni frontaliere dei due paesi. Nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera, anche la Svizzera ha informato la Commissione di essere interessata a tale modifica. Dette operazioni di cabotaggio potrebbero consentire di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi e potrebbero contribuire a potenziare la mobilità sostenibile. Ciò potrebbe altresì rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

2. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione europea ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che le operazioni di cabotaggio nel trasporto a mezzo autobus nell'Unione possano essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Pertanto, vista la sua competenza esclusiva stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, l'Unione dovrebbe autorizzare la Germania a negoziare una modifica del suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di consentire le operazioni di cabotaggio sopra descritte, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.
3. Il Parlamento europeo non ha ancora avviato i lavori sulla proposta. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono stati invitati a fornire il rispettivo parere.
4. L'11 giugno 2019 la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Trasporti terrestri", che, in data 2 luglio 2019, ha proseguito il suo esame e ultimato i lavori in merito. Alla luce delle discussioni tenutesi, l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE è stato rimosso dalla citazione delle basi giuridiche; il Gruppo ha confermato il suo accordo rispetto a tale modifica<sup>1</sup>. La Polonia ha una riserva d'esame parlamentare.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono riportate in **grassetto sottolineato** e con [...].

5. Fatta salva la conferma del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'orientamento generale sulla proposta della Commissione sulla base del testo riportato nell'allegato.

---

<sup>1</sup> Nota: oltre alla modifica della base giuridica, sono state introdotte modifiche redazionali dei giuristi-linguisti.

Proposta di

**DECISIONE (UE) 2019/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 1953 al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo [...] 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>3</sup> ([...] "l'accordo UE"), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da vettori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.
- (2) In conformità all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE, i diritti di cabotaggio che derivano da accordi bilaterali conclusi fra [...] Stati membri [...] e la Svizzera vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo UE, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare ad essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. L'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra **la Svizzera e** la Germania [...] del **17 dicembre** 1953<sup>4</sup> non autorizza operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare dette operazioni [...] non rientra pertanto tra quelli previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE.
- (3) Gli impegni internazionali che consentono ai vettori della Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio all'interno dell'Unione possono incidere sull'articolo 20 dell'accordo UE nella misura in cui [...] **detto articolo** non autorizza tali operazioni.
- (4) Inoltre, a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>5</sup>, le operazioni di cabotaggio nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono a vettori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su tale regolamento.

---

<sup>3</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

<sup>4</sup> [...] Raccolta sistematica del diritto federale svizzero.

<sup>5</sup> **Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006** (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

- (5) Tali impegni rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, **del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE).
- (6) Le operazioni di cabotaggio nell'ambito dell'Unione effettuate da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal legislatore dell'Unione con [...] **detto** regolamento [...]. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.
- (7) Con lettera datata 11 maggio 2017 la Germania ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione a modificare il suo accordo con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus nelle [...] regioni frontaliere dei due paesi.
- (8) Le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi. È pertanto opportuno autorizzare tali operazioni nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle [...] regioni frontaliere **della Germania e** della Svizzera [...]. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.
- (9) Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009 l'[...]autorizzazione **per tali operazioni** dovrebbe essere subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

- (10) Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere della Germania soltanto nell'ambito di servizi di trasporto a mezzo autobus tra la Germania e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere della Germania **per le finalità** [...] della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del funzionamento del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo di aumentare l'efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Germania è autorizzata a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada **del 17 dicembre 1953** al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle [...] regioni frontaliere della Germania e della Svizzera nell'ambito di servizi di trasporto a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

[...] **I** distretti governativi di Friburgo e Tubinga nel Baden-Württemberg e il distretto governativo della Svevia in Baviera **sono considerati regioni frontaliere della Germania ai sensi del primo comma.**

*Articolo 2*

La Germania informa la Commissione della modifica del suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada a norma dell'articolo 1 della presente decisione e notifica il testo di **tale modifica** [...]. La Commissione ne informa [...] il Parlamento europeo **e il Consiglio.**

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a [...],

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---